

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARMENO E SORISO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata a valere tra le Parti ad ogni effetto, tra:

- Il Comune di Armeno, Partita IVA 00481240034 rappresentato dal Sindaco Pietro Fortis, il quale agisce nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede in piazza della Vittoria n. 11, e
- Il Comune di Soriso, Partita IVA 01088440035, rappresentato dal Sindaco Augusto Cavagnino, il quale agisce nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede in Piazza Umberto I, 16

premessi che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso del personale interessato, personale distaccato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- le suddette Amministrazioni intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Soriso, di risorse umane in forza al Comune di Armeno, in un quadro di intenzioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi ed al contenimento della spesa;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale amministrativo del Comune di Armeno presso il Comune di Soriso per un periodo di tempo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi delle Amministrazioni stipulanti e a conseguire una gestione delle risorse economica e sinergica.
3. Al personale utilizzato in forza della presente convenzione si applica il complesso delle disposizioni di cui ai vigenti CCNL di Comparto.
4. In virtù della presente convenzione, il Comune di Armeno acconsente all'utilizzazione parziale, da parte del Comune di Soriso, di proprio personale per l'espletamento di attività connesse inerenti il profilo professionale del Dipendente interessato.

Art. 2 – Individuazione del personale e tempo di lavoro in distacco

1. Il Comune di Armeno individua il Dipendente da distaccare presso il Comune di Soriso nell'Istr. cat. C Claudia Bonini.
2. L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del Lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di distacco.
3. Il personale individuato al punto 1 opererà presso il Comune di Soriso per n. sei ore settimanali.
4. I Comuni di Armeno e Soriso organizzano la prestazione lavorativa del Dipendente nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.

Art. 3 – Gestione del personale distaccato

1. I Comuni di Armeno e Soriso concordano lo svolgimento del servizio sulla base del contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presenza nei rispettivi Comuni,

ripartizione dell'orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale) saranno concordate dai Responsabili del Personale dei due Comuni.

3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato è gestito dal Comune di Armeno, che ne è titolare, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Soriso.
4. L'utilizzazione parziale, che non si configura come autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione di servizi in economia.

Art. 4 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti si ispirano ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del Dipendente in n. 35 ore settimanali complessive, accollandosi il relativo onere finanziario proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono secondo le seguenti quote:
 - a) Comune di Armeno 29/35
 - b) Comune di Soriso 6/35.
3. La ripartizione di cui sopra si applica a tutti gli oneri finanziari (trattamento economico e indennità riconosciute congiuntamente dai due Enti) nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali e assistenziali.
4. Il Comune di Armeno provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al Dipendente per l'intero, chiedendone successivamente il rimborso al Comune di Soriso.
5. Il Comune di Soriso provvederà al rimborso della quota di pertinenza entro trenta giorni dalla trasmissione del rendiconto.
6. Il Comune di Soriso provvederà invece direttamente al rimborso al Dipendente delle spese di viaggio.

Art. 5 – Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata di sei mesi dal 01/03/2016 al 31/12/2016.
2. Essa potrà essere risolta in qualsiasi momento per:
 - scioglimento consensuale;
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti;
 - richiesta da parte del Dipendente.
3. In caso di scioglimento o recesso il rapporto di lavoro del Dipendente proseguirà per l'originario orario lavorativo presso il Comune di Armeno.

Art. 6 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico delle Amministrazioni contraenti in egual misura.
3. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 131/1986.